

CIRCOLARE N. 3/2013**APPRENDISTI**

Si informano tutti gli Enti Attuatori, Enti Proponenti, Certificatori di Piano delle novità legislative che impattano sulla gestione dei Piani finanziati da Fondoprofessioni.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all'art. 1, comma 1, opera una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali, alla redistribuzione delle tutele dell'impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all'introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all'art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).

In conformità agli scopi sopra richiamati, l'art. 2, co. 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

In relazione all'estensione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego al personale apprendista, l'art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l'art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.

Tenuto conto dell'impianto normativo dell'art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell'articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.

La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall'art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si precisa, infine, che - stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare - ove spettanti - le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.

Per tutto quanto sopra, ne consegue che a far data dal 1° gennaio 2013 gli apprendisti sono considerati dipendenti a tutti gli effetti e non rientrano più in categorie in deroga, pertanto per essi valgono le stesse regole, ivi compreso l'obbligo dell'essere aderente e versante, previste per il personale dipendente.

Tale adeguamento normativo si intende recepito da Fondoprofessioni per tutti i piani finanziati in cui è prevista la partecipazione degli apprendisti a far data dal 1° gennaio 2013.

Roma 18.2.2013